



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 giugno 2019
(OR. en)

8932/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0092 (NLE)**

PECHE 222

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle
possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la
Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)

REGOLAMENTO (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo
di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca
tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau
(2019-2024)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 241/2008¹ che conclude l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau ("accordo")². L'accordo entrato in vigore il 15 aprile 2008, è stato tacitamente rinnovato ed è tuttora vigente.
- (2) L'ultimo protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 23 novembre 2017.
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo. In esito a tali negoziati, il nuovo protocollo è stato siglato il 15 novembre 2018.
- (4) Ai sensi della decisione 2019/.../UE del Consiglio³⁺, il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) ("protocollo") è stato firmato il ...⁺⁺.

¹ Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49).

² GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5.

³ Decisione (UE) 2019/...del Consiglio del ... relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica della Guinea Bissau (2019-2024) (GU L ... del ..., pag. ...).

⁺ GU: inserire il numero della decisione di cui al documento st 8917/19 nel testo e completare la corrispondente nota.

⁺⁺ GU: inserire la data della firma del protocollo nel documento st 8894/19.

- (5) È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per la durata di applicazione di quest'ultimo.
- (6) Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla sua firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, per "specie altamente migratorie" si intendono le specie elencate nell'allegato I della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, ad esclusione delle famiglie *Alopiidae* e *Sphyrnidae* e delle specie seguenti: *Cetorhinus maximus*, *Rhincodon typus*, *Carcharodon carcharias*, *Carcharinus falciformis*, *Carcharinus longimanus*.

Articolo 2

Possibilità di pesca

Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) sono ripartite tra gli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Articolo 3

Specie demersali e piccoli pelagici

Le possibilità di pesca per le specie demersali e per i piccoli pelagici sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

1) nel primo e nel secondo anno di applicazione del protocollo, in base a un sistema basato sullo sforzo di pesca (tonnellate di stazza lorda, "TSL"):

a) pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti:

Spagna	2 500 TSL;
Grecia	140 TSL;
Portogallo	1 060 TSL;

b) pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci e cefalopodi:

Spagna	2 900 TSL;
Grecia	225 TSL;
Italia	375 TSL;

c) pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici:

Spagna	3 500 TSL;
Portogallo	500 TSL;
Lituania	5 000 TSL;
Lettonia	5 000 TSL;
Polonia	1 000 TSL;

2) a partire dal terzo anno di applicazione del protocollo, in base a un sistema che stabilisce limiti di cattura per ciascuna specie (totali ammissibili di cattura, TAC):

a) pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti:

Spagna: 1 650 tonnellate;

Grecia: 100 tonnellate;

Portogallo: 750 tonnellate;

b) pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci:

Spagna: 9 500 tonnellate;

Grecia: 500 tonnellate;

Italia: 1 000 tonnellate;

c) pescherecci da traino congelatori per la pesca di cefalopodi:

Spagna: 1 200 tonnellate;

Grecia: 150 tonnellate;

Italia: 150 tonnellate;

d) pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici:

Spagna: 3 900 tonnellate;

Portogallo: 700 tonnellate;

Lituania: 6 000 tonnellate;

Lettonia: 6 000 tonnellate;

Polonia: 1 400 tonnellate;

Articolo 4
Specie altamente migratorie

Le possibilità di pesca per le specie altamente migratorie sono ripartite come segue:

a) tonniere congelatrici con reti da circuizione e pescherecci con palangari di superficie:

Spagna:	14 unità;
Francia:	12 unità;
Portogallo:	2 unità;

b) tonniere con lenze e canne:

Spagna:	10 unità;
Francia:	3 unità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dal ... [la data di applicazione provvisoria del protocollo].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente
